



VERBALE N. 47 DELL'ADUNANZA DELL'11 DICEMBRE 2014

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, Antonino Galletti nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Aldo Minghelli.

Comunicazioni del Presidente

– Il Presidente Vaglio riferisce che l'Avv. (omissis), con nota del 2 dicembre u.s., ha segnalato all'Ordine degli Avvocati di Roma, l'ennesimo “modo di fare” delle Cancellerie e nello specifico della Cancelleria del Giudice, Dott.ssa (omissis), Presidente della (omissis).

L'Avv. (omissis) comunica di essersi recata presso la suddetta Cancelleria (omissis) dovendo depositare una cartolina di ricevimento, pervenuta con molto ritardo rispetto alla prima udienza e avendo, inoltre, ricevuto dal Giudice il termine per il deposito, così come verbalizzato. Al momento del deposito la professionista ha ricevuto un categorico rifiuto da parte della Cancelliera a scaricare a terminale il deposito, adducendo che la cartolina è un oggetto che segue l'atto, che lei aveva fatto fin troppo, poiché aveva scaricato a penna sia sul fascicolo di ufficio, sia su quello dell'Avv. (omissis) e che questo “lavoro” non lo fa mai perché il sistema non lo prevede (in realtà si può scaricare come “atto non codificato”). L'Avv. (omissis) si è recata quindi dalla Dott.ssa (omissis) il quale dapprima le ha dato ragione sia parlando con lei che con la cancelliera dal telefono dicendole anche che adesso il registro che conta è quello informatico e non quello cartaceo; poi ha cambiato idea, dicendo che con lo scarico a penna andava bene così, accomiatando la professionista.

L'Avv. (omissis) chiede l'intervento del Consiglio per stigmatizzare il comportamento assunto nei suoi confronti da parte dei suddetti soggetti della (omissis) Cancelleria ancor più considerando che la stessa cosa le era già capitata per una causa pendente in (omissis) Sezione, dove la cancelliera ha annotato il deposito sia sul fascicolo cartaceo che sul sistema SICID.

Il Consiglio delega il Consigliere Bolognesi rinviando la questione alla prossima adunanza.

– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta in data 5 dicembre 2014, la nota del Consiglio Nazionale Forense, accompagnatoria della richiesta da parte del Ministero della Giustizia, di indicare, con estrema necessità, ulteriori Commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di Avvocato per l'anno 2014.

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile, specifica che la Corte di Appello di Roma deve integrare il numero delle Commissioni d'esame già designate in ragione di **ulteriori cinque Commissioni**, entro il termine improrogabile del 10 dicembre 2014 all'indirizzo di posta elettronica:

repartoesamiavvocato.dgcivile.dag@giustizia.it.

Il Consiglio delibera di nominare le seguenti Commissioni d'esame:

XII SOTTOCOMMISSIONE

Vice Presidente
effettivo

Avv. Claudio GIACOMONI
Roma, 27.06.1962

Ordine Tivoli
iscritto 20.12.2000



Vice Presidente supplente	Avv. Simona LATINI Roma, 06.01.1964	Ordine Roma iscritta 04.11.1993
Componente effettivo	Avv. Stefania CIASCHI Roma, 27.08.1964	Ordine Roma iscritta 17.11.1992
Componente effettivo	Avv. Gabriella NAPOLI Catania, 26.05.1962	Ordine Roma iscritta 25.11.1993
Componente supplente	Avv. Federica GRAGLIA Roma, 12.06.1969	Ordine Roma iscritta 30.01.1997
Componente supplente	Avv. Michele DAMIANI Roma, 23.09.1970	Ordine Roma iscritto 02.04.1998

XIII SOTTOCOMMISSIONE

Vice Presidente effettivo	Avv. Alessandro BIANCHINI Roma, 11.06.1969	Ordine Roma iscritto 17.01.2002
Vice Presidente supplente	Avv. Gianluca CALDERARA Roma, 22.06.1970	Ordine Roma iscritto 08.06.2000
Componente effettivo	Avv. Rossella COLOMBO velletri, 30.10.1955	Ordine Velletri iscritta 08.07.1998
Componente effettivo	Avv. Isidoro TOSCANO Rossano, 23.11.1957	Ordine Roma iscritto 06.07.1989
Componente supplente	Avv. Monica OLETTA Roma, 26.11.1968	Ordine Roma iscritta 28.11.1996
Componente supplente	Avv. Armando CAPORICCI Cassino, 27.02.1972	Ordine Cassino iscritto 22.09.1998

XIV SOTTOCOMMISSIONE

Vice Presidente effettivo	Avv. Mauro AMICONI Roma, 06.05.1960	Ordine Roma iscritto 03.10.1991
Vice Presidente supplente	Avv. Ferdinando PAPARATTI Napoli, 24.12.1956	Ordine Roma iscritto 13.06.1991



Componente effettivo	Avv. Riziero ANGELETTI Cittaducale, 27.09.1959	Ordine Rieti iscritto 26.10.1990
Componente effettivo	Avv. Piero Enrico TURETTA Ancona, 06.09.1956	Ordine Roma iscritto 28.06.1984
Componente supplente	Avv. Antonio MARTINI Roma, 10.04.1965	Ordine Roma iscritto 16.07.1998
Componente supplente	Avv. Michele NARDONE Cassino, 14.10.1959	Ordine Cassino iscritto 06.02.1992

XV SOTTOCOMMISSIONE

Vice Presidente effettivo	Avv. Giuseppe DANTE Roma, 08.12.1946	Ordine Roma iscritto 26.10.1972
Vice Presidente supplente	Avv. Antonio BUTTAZZO Cosenza, 05.05.1961	Ordine Roma iscritto 07.11.1991
Componente effettivo	Avv. Maria Teresa STRINGOLA Civitavecchia, 22.01.1950	Ordine Viterbo iscritta 07.05.1980
Componente effettivo	Avv. Daniela PAGLIAROSI Frosinone, 29.08.1965	Ordine Frosinone iscritta 17.01.1998
Componente supplente	Avv. Alessandro AVAGLIANO Roma, 14.12.1974	Ordine Roma iscritto 26.07.2001
Componente supplente	Avv. Enrico DE MAGISTRIS Roccasecca, 20.01.1962	Ordine Cassino iscritto 10.01.1990

XVI SOTTOCOMMISSIONE

Vice Presidente effettivo	Avv. Alessandro NOBILONI Frascati, 15.12.1956	Ordine Roma iscritto 26.11.1986
Vice Presidente supplente	Avv. Maurizio CAMPOLO Reggio Calabria, 22.10.1965	Ordine Roma iscritto 31.10.1991
Componente effettivo	Avv. Roberto VALERI Ferentino, 18.12.1955	Ordine Frosinone iscritto 20.06.1985



Componente effettivo	Avv. Stefania REHO Abano Terme, 27.11.1972	Ordine Viterbo iscritta 26.11.1998
Componente supplente	Avv. Cristina Danila DI DOMENICO Rieti, 09.08.1965	Ordine Rieti iscritta 15.11.1993
Componente supplente	Avv. Antonella TASSI Roma, 30.12.1959	Ordine Roma iscritta 26.06.1986

Il Consiglio approva e dispone di comunicare al Ministero della Giustizia l'integrazione delle cinque Sottocommissioni Esame Avvocato – Sessione 2014, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta pervenuta in data (omissis) dall'Avv. (omissis), Presidente della Compagnia Teatrale amatoriale (omissis), Associazione senza fini di lucro costituita nel 2005 e composta negli anni da diversi Avvocati, con la quale chiede un contributo economico di euro (omissis) quale copertura dei costi vivi da sostenere per la messa in scena dello spettacolo (omissis), commedia in due atti, con sceneggiatura della stessa Avv. (omissis) e regia dell'Avv. (omissis). E' intenzione della Compagnia teatrale portare in scena tale rappresentazione nel mese di gennaio 2015, dedicandola ai Colleghi Avvocati e con la partecipazione degli Avvocati (omissis).

Il Consigliere (omissis) si astiene.

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio e di contribuire accollandosi le spese di affitto del Teatro pari ad euro (omissis), dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio riferisce che l'Ordine degli Avvocati di Cassino, con nota pervenuta in data (omissis), ha comunicato la sostituzione dell'Avv. (omissis) quale Componente della Commissione Esame Avvocato Sessione 2014, per sopraggiunti problemi familiari con l'Avv. (omissis).

Il Consiglio approva e dispone di comunicare al Ministero la sostituzione, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Stoppani in relazione alla comunicazione del Presidente Vaglio all'adunanza del (omissis), comunica di avere già risposto per pec di essere in fase di collazione della decisione e chiede al Presidente di accertare come possano avere avuto notizia gli esponenti dell'esito del procedimento e di assumere tutte le eventuali opportune determinazioni.

Il Consiglio delibera di delegare l'Ufficio di Disciplina a verificare come gli esponenti siano venuti a conoscenza dell'esito del procedimento.

- Il Consigliere Stoppani, in relazione alla formazione dell'elenco dei Commissari di Gara, dichiara di avere già protocollato con il n. (omissis) la relazione sull'elenco speciale Commissari di gara ex art. 84 D.Lgs. 163/2006 con tutti i relativi documenti allegati e ne ha distribuito una copia a tutti i Consiglieri.

Il Presidente Vaglio ringrazia il Consigliere Stoppani per avere finalmente depositato il verbale



delle operazioni di formazione dell'elenco dei Commissari di gara svolta con solo due Componenti del Progetto "Appalti degli Enti pubblici", Avvocati (omissis), specificando che tale documentazione dovrebbe però essere stata fin dall'inizio inserita nel relativo fascicolo presso la Segreteria dell'Ordine.

Il Consigliere Stoppani, chiarendo di aver depositato non solo la relazione ma anche tutti i documenti relativi, ha preferito tenere gli originali onde evitare che andassero smarriti, come già successo per altri atti che la riguardano. Risulta, comunque, su ogni domanda, l'appunto relativo all'esame.

Il Consiglio prende atto.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio comunica che, nell'adunanza (omissis) scorso, unitamente al Consigliere Tesoriere Galletti, aveva riferito in merito all'offerta pervenuta dal Dott. (omissis), Amministratore (omissis) – (omissis) per la fornitura del software "Modulo PCT – Redattore Atti gratuito" per euro (omissis) oltre IVA.

Pertanto nella medesima adunanza, il Consiglio ritenendo utile per l'Avvocatura romana poter utilizzare gratuitamente un unico "Redattore di atti per il deposito telematico", aveva deliberato la pubblicazione sul sito istituzionale di una selezione per la fornitura del software, al fine di individuare tra le ulteriori offerte pervenute, quella più conveniente. Alla selezione, in data (omissis), ha nuovamente ribadito la proposta la Soc. (omissis).

Il Consigliere (omissis) vota contro.

Il Consiglio, a maggioranza, approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti, considerato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma si sta impegnando unitamente agli altri Ordini d'Italia a far recuperare all'Avvocatura quel prestigio che le compete e che tanti Colleghi hanno grandi capacità narrative, propongono di indire una selezione tra i più bei racconti sulla professione forense fatti pervenire dagli Avvocati romani all'Ordine, con l'attribuzione di una targa premio per i migliori tre classificati a seguito di valutazione da parte di una giuria composta da esperti scrittori in occasione di una Cerimonia speciale appositamente istituita.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente Vaglio comunica che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze ha trasmesso nei giorni scorsi al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, all'Organismo Unitario dell'Avvocatura, alle Associazioni maggiormente rappresentative e a tutti gli Ordini, la propria delibera assunta in data 3 dicembre 2014, del seguente tenore: **"CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 3 DICEMBRE 2014 DELIBERA n. 20 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA CONFERENZA 10.12.2014**

Il Consiglio, su relazione del Presidente, Avv. Sergio Paparo,

- **vista** la comunicazione del Presidente del COA di Roma del 29.11.2014 (prot. 16205— all. 1);
- **rilevato** che l'iniziativa pubblica in oggetto ha dichiarato contenuto di politica forense;
- **considerato** che:



- a) il recente Congresso Nazionale Forense ha, allo stato, confermato l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana quale organo di rappresentanza politica che dovrà agire, nell'interlocuzione esterna, di concerto con il Consiglio Nazionale Forense e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;
- b) il Coordinamento Nazionale degli Ordini e delle Unioni era stato costituito, dopo il Congresso Nazionale Forense di Bari del 2012, quale momento di confronto fra i Consigli degli Ordini e le Unioni Distrettuali esclusivamente sulle tematiche istituzionali, con specifico riguardo all'attuazione della nuova legge professionale forense ed al fine di favorire una più efficace interlocuzione con il Consiglio Nazionale Forense nella fase della predisposizione dei regolamenti attuativi della legge 247/2012 e dei pareri da rilasciare al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge stessa; conseguentemente è improprio ed indebito, oltre che lesivo delle determinazioni congressuali, il ruolo di interlocutore politico che il Coordinamento pretende di svolgere, arrivando addirittura ad evocare una rappresentanza generale dei 250.000 avvocati italiani (come si evince dalla stessa locandina di presentazione dell'iniziativa del 10 dicembre p.v.) che mai gli è stata conferita;
- c) la compartecipazione alla Conferenza della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense è assolutamente inopportuna e non risulta che la stessa sia stata oggetto di discussione, e neppure di preventiva informativa, nel Comitato dei Delegati;
- d) risulta che la partecipazione del Presidente dell'OUA nella fase degli interventi programmati è stata indicata nella locandina di presentazione della Conferenza senza che lo stesso Presidente dell'OUA ne sia stato neppure informato e, dunque, senza alcuna sua autorizzazione;

DELIBERA

di non partecipare alla Conferenza del 10 dicembre 2014 in Roma e di dare diffusione della presente determinazione al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, all'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, alle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative ed a tutti i COA d'Italia.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 17,25.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente.

Il Presidente Vaglio, ritenuto che a tale comunicazione fosse necessario dare un tempestivo riscontro anche in considerazione delle inesattezze in essa contenute, ha inviato ai Presidenti degli Ordini la seguente missiva: *“Carissimi Amici, nel ringraziarvi per le numerosissime adesioni all’evento di mercoledì prossimo, allego il manifesto definitivo con l’indicazione dei parecchi parlamentari che parteciperanno.*

Insomma, sembra evidente che il nostro Coordinamento stia acquistando sempre maggiore autorevolezza nei confronti del mondo politico e di questo dobbiamo essere tutti molto orgogliosi.

Ciò avviene nonostante la “incredibile” delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, inviata a tutti gli Ordini (anche ai quali pertanto la presente è trasmessa) e che, comunque, per comodità allego di nuovo.

Al riguardo, mi sembra opportuno precisare che:

1) nessuno può insegnare a nessuno come svolgere la propria funzione istituzionale né, in particolare, quali tipi di iniziative politico-forensi possa o meno intraprendere, tenuto anche conto che il nostro Coordinamento è nato ben prima dell’approvazione della L. 247/12, tant’è che aveva già organizzato la manifestazione a Roma del 23 ottobre 2012, oltre a quella successiva del 20



febbraio 2014 e alla Tavola Rotonda con i politici del 31 gennaio 2013, iniziative indubbiamente di carattere politico-forense ma che non avevano comportato alcuna polemica, neanche da parte dell'Ordine di Firenze;

2) tale lezione sui ruoli istituzionali degli altri è poco credibile poiché proviene da un Consigliere Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense - associazione molto attiva peraltro nell'interferire nell'ambito degli Ordini avendo ad esempio impugnato il nostro Regolamento elettorale - il quale solo **“casualmente è anche Presidente dell'Ordine di Firenze”** (vedi allegata dichiarazione di Ester Perifano, mai smentita);

3) per quanto riguarda l'**inserimento del Presidente dell'OUA** (che ci legge per conoscenza) nell'iniziale bozza della locandina dell'evento, confermo che la stessa era stata contattata ed aveva dato la propria disponibilità a partecipare alla Conferenza. In un momento successivo l'Avv. Mirella Casiello ha declinato l'invito per un concomitante impegno convegnistico ed è stata subito esclusa dal programma;

4) penso che a tutti noi piacerebbe sapere dall'Ordine di Firenze **chi dei 250.000 Avvocati italiani possa essere contrario e possa opporsi alla proposta di integrazione dell'art. 2233 c.c.** (cfr. allegato), come deliberata dal Coordinamento a Milano nel luglio u.s. con l'entusiastico contributo del compianto Amico Paolo Giuggioli;

5) ringrazio a nome di tutti i Presidenti la **Cassa Forense** per avere colto l'importanza di questo evento e per il suo determinante e prestigioso contributo nell'organizzazione e realizzazione della Conferenza.

In attesa di vedervi mercoledì, colgo l'occasione per augurarvi un paio di giorni di riposo e serenità.

Mauro Vaglio”.

Il Consigliere (omissis) rileva la fondatezza dei rilievi dell'Ordine di Firenze.

I Consiglieri (omissis) si associano.

Il Consigliere (omissis) si astiene.

Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che il Coordinamento degli Ordini Forensi era costituito ancora prima dell'entrata in vigore della Legge Forense n. 247/2012.

Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che l'Ordine di Firenze ha ospitato il Coordinamento degli Ordini Forensi ancora prima dell'entrata in vigore della L. 247/2012. Dichiaro che l'iniziativa della Conferenza del 10 dicembre scorso mirava a sensibilizzare i gruppi politici al fine di ottenere un'iniziativa legislativa favorevole alle libere professioni ed ai cittadini e per porre fine alle convenzioni professionali imposte dai grandi gruppi economici irrispettose della dignità professionale.

Duole rilevare che l'Avvocatura ha perso l'ennesima occasione per presentarsi in modo unitario davanti al mondo politico.

Il Consigliere (omissis) ricorda che il Congresso Nazionale Forense non ha approvato la mozione sull'art. 39 della L. 247/14.

Il Consigliere Segretario Di Tosto rileva come la dichiarazione del Consigliere Stoppani non sia conferente con l'argomento trattato.

Il Consigliere (omissis) ritiene che i Consigli dell'Ordine debbano occuparsi sempre più di politica forense ed esprime compiacimento per la riunione che mercoledì 10 dicembre 2014 ha visto nell'Aula consiliare un fattivo comparto tra esponenti della politica e i Presidenti di molti Consigli dell'Ordine.



Propone di rendere periodici questi incontri in maniera da poter affrontare di volta in volta le problematiche che riguardano gli avvocati allo scopo di prevenire l'approvazione di altre leggi deleterie per la categoria.

Il Consigliere Tesoriere Galletti si associa.

Il Presidente Vaglio riferisce che anche la Cassa Forense ha provveduto a rispondere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, con una missiva del seguente tenore: *“Cari Colleghi, ho appreso del deliberato del Consiglio dell'Ordine di Firenze di non partecipare all'iniziativa del 10 dicembre prossimo a Roma, promossa dal Consiglio dell'Ordine della Capitale, da Cassa Forense e dai Coordinamento Nazionale degli Ordini e delle Unioni, di cui mi sembrava facesse parte anche l'Ordine di Firenze.*

Quando mi è stato chiesto di partecipare, ho aderito con il mio consueto e spontaneo slancio, anche perché il tema a me affidato, concerneva e concerne esclusivamente il contributo che Cassa Forense dà alla crescita dell'avvocatura e del sistema paese, anche con riferimento alla gravosa ed iniqua tassazione che ci tocca, anche nell'attuale legge di stabilità. Mi sono subito mobilitato, considerato che la Legge di Stabilità è in discussione al Senato, contattando subito il Presidente della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, al fine di garantire la sua partecipazione all'evento, partecipazione confermatami proprio in queste ore.

Mi permetto di sottolineare che qui si tratta di cogliere, senza schemi polemici antichi ed improduttivi, l'opportunità, peraltro tempestiva, di una interlocuzione attiva e costante con i rappresentanti del Governo e del Parlamento su problemi specifici dell'avvocatura in un contesto di operosità, contesto incompatibile con il registro comunicativo dei puntigli e delle precisazioni di ruoli che sembrano talvolta accompagnare certe prese di posizione.

Dispiace, peraltro, che tale deliberato sia stato preso senza un'interlocuzione personale, a me sempre molto gradita, anche per evitare incomprensioni e distorsioni che tanto danneggiano esternamente l'avvocatura.

Sul ruolo dell'OUA mi sembra di essere assolutamente in linea con le considerazioni svolte nel deliberato del Consiglio dell'Ordine di Firenze, ma non certo si può impedire ad altri organismi importanti dell'avvocatura di svolgere un ruolo di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica e delle rappresentanze politiche.

Aggiungo, inoltre, che nella locandina a me inviata era indicata la partecipazione del Presidente dell'OUA.

Cassa Forense, come ben sanno tutti i Consigli degli Ordini ed i Presidenti delle Associazioni, è impegnata sul territorio per diffondere la cultura previdenziale, ma anche per evidenziare tutte le problematiche legate all'adozione di provvedimenti che ne depauperano il suo patrimonio.

Sotto tale ultimo punto di vista, Cassa Forense parteciperà opportunamente sempre e comunque a tutti i convegni e le tavole rotonde che le varie componenti dell'avvocatura organizzeranno al fine di tutelare in tutte le sedi la propria autonomia ed i propri investimenti.

Al Convegno di Roma parteciperò al politici presenti l'esigenza di non intaccare oltremodo le risorse di un ente che è disposto a contribuire concretamente alla crescita del Paese e che deve mantenere la sua solidità economica per finanziare al meglio i suoi programmi di welfare forense, di assistenza ai giovani, alle donne, alle famiglie, i suoi investimenti nella formazione.

E lo farò avendo piena consapevolezza della debolezza di avere un'avvocatura che appare troppo spesso divisa.



Tanto vi dovevo per chiarezza di rapporti e per amore della verità. L'occasione mi è gradita per porgere a Voi tutti i migliori auguri per le prossime festività.

Roma, 5 dicembre 2014 Nunzio Luciano”.

Il Consiglio, a maggioranza, si associa alla risposta del Presidente Vaglio al Consiglio dell'Ordine di Firenze e, per quanto possa occorrere, la ratifica, disponendo la trasmissione della presente delibera a mezzo email a tutti i destinatari di quella dell'Ordine di Firenze.

Il Consigliere (omissis) ritiene che il Presidente Vaglio non possa rispondere a nome del Consiglio senza averlo previamente informato, e quindi è contraria a qualunque tipo di “ratifica” non essendoci neppure motivi di urgenza.

- Il Presidente Vaglio, anche per conto del Consigliere Santini, comunica che il Progetto Pari Opportunità ha avviato un programma finalizzato a rendere più agevole l'esercizio della professione forense da parte dei praticanti e degli avvocati con disabilità, così come da delibera del Consiglio attuativa della proposta pervenuta dall'Avv. (omissis). Tale progetto prevede che venga pubblicato sul sito web dell'Ordine degli Avvocati un invito agli studi legali ad accogliere per collaborazioni o per la pratica forense Colleghi diversamente abili. Gli studi che forniranno la loro disponibilità dovranno avere i seguenti requisiti:

- 1) Assenza di barriere architettoniche per l'accesso allo studio(intendendosi per tali gli ostacoli connessi all'ubicazione dello studio, all'ingresso dell'immobile, alla presenza di un ascensore non adatto ai disabili, all'assenza di porte che consentano il passaggio di sedie a rotelle);
- 2) Disponibilità ad evitare che i praticanti e i colleghi procedano ad effettuare giri esterni;
- 3) Disponibilità a consentire, ove necessario, ai praticanti e ai colleghi di assentarsi per sottoporsi a cure o percorsi di riabilitazione.

Il Consigliere (omissis) vota contro non avendo rilevato nell'ordine del giorno il regolamento delle Pari Opportunità.

Il Consigliere (omissis) si astiene.

Il Consiglio a maggioranza approva.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulle istanze di nomina di terzo arbitro, presentate in data (omissis) dall'Avv. (omissis), difensore sia della società (omissis) che difensore della società (omissis)”, per dirimere:

- controversia insorta tra la (omissis) e la (omissis);
- controversia insorta tra la società (omissis) e la società (omissis).

Il Presidente Vaglio nomina l'Avv. (omissis) con studio a Roma.

Il Consiglio prende atto.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Annibale Brancia, Francesca Carcano, Paolo Costanzo, Daniela Illiano, Roberto Malzone, Carolina Orsanigo, Antonella Ragonese, Paolo Sardellitti, Fulvia Scirtò, Manuela Scirtò, Lucia Sipari, Sergio Starace, Cristiana Tauro, Antonella Valente,



autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica di aver predisposto la restituzione alla Famiglia Agnino della toga appartenuta al Consigliere Segretario Avv. Paolo Agnino nel corso della Cerimonia per le toghe d'onore. Il Consigliere Segretario Di Tosto propone di consegnare alla Famiglia Agnino una targa intitolata all'Avv. Paolo Agnino per l'attività svolta dall'illustre Collega in favore dell'Avvocatura e della Giustizia.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce, in riferimento alla convocazione del Funzionario del Dipartimento (omissis), deliberata nell'adunanza consiliare del (omissis), riferisce che la stessa aveva già fornito al Consiglio in data (omissis), consegnata a tutti i Consiglieri, una relazione nella quale era comunicata la sua assenza il giorno (omissis), causa un intervento chirurgico alla (omissis) per il quale sono previsti un minimo di 15 giorni di convalescenza.

Tale impossibilità è stata ulteriormente confermata dalla Signora (omissis) con una mail, indirizzata al Presidente Vaglio, al medesimo Consigliere Segretario, al Consigliere Tesoriere Galletti e al Consigliere Mazzoni, pervenuta in data (omissis).

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza dopo la scadenza del termine del periodo di malattia.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Presidenza del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 3 dicembre 2014, accompagnatoria del provvedimento con il quale, visto l'art. 48 Codice dell'Amministrazione digitale, l'art. 16 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012 e modificato dall'art. 1 comma 19 della L. 228/2012, l'art. 16 del D.M. 44/2011, si dispone che a partire dal 15 dicembre 2014 le notificazioni e le comunicazioni ai difensori, all'imputato nei soli casi in cui la notificazione o comunicazione possa o debba esser effettuata mediante consegna al difensore e le notificazioni e comunicazioni alle altre parti private che abbiano comunicato un indirizzo PEC, **vengano eseguite dalle cancellerie mediante la Posta Elettronica Certificata**. Per l'esecuzione delle notifiche dovrà esser utilizzato il sistema informatico **PEC/TIAP**, con la relativa conservazione della ricevuta e dei documenti trasmessi nel fascicolo digitale e con la stampa e allegazione della ricevuta all'interno del fascicolo cartaceo. Solo qualora non risulti possibile per motivi tecnici o per altro motivo l'uso della PEC si autorizzano le cancellerie a procedere secondo le modalità di notifica previste dagli artt. 148 ss. c.p.p.

Il Consiglio delibera di pubblicare la nota sul sito istituzionale e di inviarla agli iscritti per email, nonché di stampare alcuni manifesti e affiggerli negli Uffici Giudiziari penali.

Parere nomina Giudice Ausiliario di Corte di Appello

- Il Consigliere Segretario Di Tosto relaziona sulla richiesta di parere motivato per la proposta di nomina a Giudice Ausiliario pervenuta dalla Corte di Appello di Perugia, pervenuta in data (omissis) a seguito delle domande presentate dagli Avv.ti (omissis).

Il Consiglio approva.



Parere nomina Giudice Ausiliario di Corte di Appello

- Il Consigliere Segretario Di Tosto relaziona sulle richieste di parere motivato per la proposta di nomina a Giudice Ausiliario pervenute dalla Corte di Appello di Cagliari, in data (omissis) a seguito delle domande presentate dagli Avv.ti (omissis).

Il Consiglio approva.

Parere nomina Giudice Ausiliario di Corte di Appello

- Il Consigliere Segretario Di Tosto relaziona sulla richiesta di parere motivato per la proposta di nomina a Giudice Ausiliario pervenuta dalla Corte di Appello di Lecce, pervenuta in data (omissis) a seguito delle domande presentate dagli Avvocati (omissis).

Il Consiglio approva.

Parere nomina Giudice Ausiliario di Corte di Appello

- Il Consigliere Segretario Di Tosto relaziona sulla richiesta di parere motivato per la proposta di nomina a Giudice Ausiliario pervenuta dalla Corte di Appello di Trento, pervenuta in data (omissis) a seguito della domanda presentata dall'Avv. (omissis).

Il Consiglio approva.

Parere nomina Giudice Ausiliario di Corte di Appello

- Il Consigliere Segretario Di Tosto relaziona sulla richiesta di parere motivato per la proposta di nomina a Giudice Ausiliario pervenuta dalla Corte di Appello di Messina, pervenuta in data (omissis) a seguito delle domande presentate dagli Avvocati (omissis).

Il Consiglio approva.

Parere nomina Giudice Ausiliario di Corte di Appello

- Il Consigliere Segretario Di Tosto relaziona sulla richiesta di parere motivato per la proposta di nomina a Giudice Ausiliario pervenuta dalla Corte di Appello di Catanzaro, pervenuta in data (omissis) a seguito della domanda presentata dall'Avv. (omissis).

Il Consiglio approva.

Parere nomina Giudice Ausiliario di Corte di Appello

- Il Consigliere Segretario Di Tosto relaziona sulla richiesta di parere motivato per la proposta di nomina a Giudice Ausiliario pervenuta dalla Corte di Appello di Torino, pervenuta in data (omissis) a seguito delle domande presentata dagli Avvocati (omissis).

Il Consiglio approva.

Parere nomina Giudice Ausiliario di Corte di Appello

- Il Consigliere Segretario Di Tosto relaziona sulla richiesta di parere motivato per la proposta di nomina a Giudice Ausiliario pervenuta dalla Corte di Appello di L'Aquila, pervenuta in data (omissis) a seguito delle domande presentate dagli Avvocati (omissis).

Il Consiglio approva.

Parere nomina Giudice Ausiliario di Corte di Appello



- Il Consigliere Segretario Di Tosto relaziona sulle richieste di parere motivato per la proposta di nomina a Giudice Ausiliario pervenute dalla Corte di Appello di Torino, Milano, Trento, Venezia, Bologna, Perugia, L'Aquila, Napoli, Catanzaro, Cagliari in data (omissis) a seguito delle domande presentate dagli Avv.ti (omissis).

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta dalla Segreteria del Personale dell'Ufficio Giudice di Pace di Roma, in data (omissis), la Com. dir. Prot. (omissis), in ordine alla regolamentazione del servizio di pubblicazione delle sentenze, di cui alla comunicazione effettuata all'adunanza del (omissis) della quale il Consiglio ha già disposto l'invio per email a tutti gli iscritti con allegata la presente circolare. Tale provvedimento, deliberato nella riunione convocata dal Presidente del Tribunale il (omissis). onde risolvere le problematiche scaturite nella pubblicazione delle sentenze civili, entrerà in vigore il 10 dicembre 2014, tranne che per la lavorazione delle sentenze ordinarie in arretrato, assegnata alla Signora (omissis), dipendente a tempo determinato dell'Ordine impiegata a supporto di cui alla Convenzione tra l'Ordine degli Avvocati di Roma e l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, che verrà avviata il 16 dicembre 2014, dovendosi organizzare una nuova turnazione del personale per il depositato del cancelliere sulle suddette sentenze.

Di seguito si riporta il testo della disciplina del procedimento delle fasi di pubblicazione delle sentenze, in considerazione della decisione della Cassazione SS.UU. n. 13794 del 2 agosto 2012, che afferma il principio generale secondo il quale la data di deposito della sentenza in cancelleria coincide con quella di pubblicazione: "Oggetto: Regolamentazione servizio pubblicazione sentenze. Premesso che, a causa dell'accumulo di arretrato nella pubblicazione delle sentenze civili negli ultimi due anni, si sono manifestate problematiche con l'utenza esterna (in riferimento alla decorrenza dei termini di pubblicazione della sentenza) e per il regolare pagamento dei compensi dei giudici onorari, che richiedono un intervento di regolamentazione del servizio di cui trattasi.

Trattandosi di problematiche che richiedono la verifica di una corretta applicazione normativa, prima dell'adozione delle relative scelte organizzative, le stesse e le connesse soluzioni proposte da questo Dirigente sono state oggetto di discussione ed accordo nella riunione convocata dal Presidente del Tribunale in data (omissis), nel testo che segue. Per superare i suddetti problemi occorre disciplinare il procedimento delle fasi di pubblicazione delle sentenze, in considerazione della decisione della Cassazione SS.UU. n. 13794 del 2 agosto 2012, che afferma il principio generale secondo il quale la data di deposito della sentenza in cancelleria coincide con quella di pubblicazione. Possono comunque presentarsi le seguenti ipotesi:

- 1) è stata depositata la minuta e non l'originale completo della sentenza;
- 2) trattasi di decisione del giudice a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. o di decisione relativa ad OSA. (Opposizioni a Sanzioni Amministrative), che segue il rito di cui all' art. 429 c.p.c.

In riferimento all'ipotesi 1), premesso che in quest'Ufficio, in considerazione dell'enorme movimentazione di atti da depositare presso la cancelleria, è in funzione presso l'Ufficio sentenze un punto di accettazione dove è preposto personale ausiliario a ricevere le sentenze consegnate dal giudice;

si procederà come segue:

- il personale ausiliario, al momento della consegna materiale delle sentenze firmerà per ricevuta copia dell' elenco di trasmissione, dopo aver verificato che il numero delle sentenze consegnate corrisponde



con quello delle sentenze elencate;

- le sentenze consegnate presso il suddetto punto di accettazione sono equiparate al deposito minuta, fino a quando non vengono controllate e prese in carico dal cancelliere;
- per le sentenze ordinarie la data di deposito coinciderà con quella di pubblicazione, con inserimento della sentenza nel sistema.

In riferimento all'ipotesi 2) premesso che art. 281 sexies c.p.c. prevede che, a seguito di trattazione orale e di lettura del dispositivo in udienza, la sentenza si intende pubblicata ai sensi dell'art. 133 c.p.c. con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene con le relative motivazioni, per cui il cancelliere è esonerato dalla comunicazione alle parti, esistendo per esse la presunzione legale di conoscenza del provvedimento, ed i termini per impugnazione decorrono dalla data di lettura del provvedimento in udienza e del relativo verbale che contiene le motivazioni della decisione;

- che ipotesi analoga può verificarsi anche per le decisioni relative ad O.S.A. (Opposizioni a Sanzioni Amministrative), che seguono il rito di cui all' art. 429 c.p.c., quando sia data lettura del dispositivo in udienza e delle relative motivazioni, riportate nel verbale sottoscritto dal giudice;

si procederà come segue:

- il fascicolo, contenente il dispositivo ed il relativo verbale di udienza con la motivazione, sarà consegnato al cancelliere per la registrazione in SIGP entro la mattinata seguente, in modo da regolarizzare l'avvenuta pubblicazione in udienza della decisione.

Nel caso in cui il giudice in udienza si sia limitato a far conoscere alle parti la sola decisione di accoglimento o di rigetto del ricorso, con rinvio di deposito delle relative motivazioni, il provvedimento consegnato in data successiva viene equiparato a deposito minuta, per cui segue la procedura prevista al punto precedente per le sentenze ordinarie.

In riferimento alle sentenze arretrate da pubblicare, non recanti il depositato del cancelliere (prevalentemente in lavorazione da parte del personale di supporto messo a disposizione messo a disposizione da DGSIA-CISTA di Roma a seguito di appalto di servizio data-entry), si procederà come segue: la data di deposito minuta sarà sempre quella di consegna al punto di accettazione; al momento della registrazione in SIGP dovrà essere acquisito il depositato del cancelliere, in tal caso la data del deposito della sentenza coinciderà con quella di pubblicazione, con inserimento della sentenza in SIGP.

Fino a diversa riorganizzazione del servizio, il depositato sulle sentenze arretrate da pubblicare sarà apposto dal cancelliere delle Sezioni civili in turnazione giornaliera settimanale, che fornirà al personale esterno il necessario supporto giuridico per la pubblicazione delle sentenze.

Nel caso di decisioni, in arretrato nella pubblicazione (in lavorazione da parte del personale di supporto messo a disposizione, a seguito di convenzione, dall'Ordine degli Avvocati di Roma), di cui non siano state rese note in udienza le motivazioni né riportate nel verbale sottoscritto dal giudice, si presenta un'ulteriore situazione:

- trattasi di sentenze recanti il depositato del cancelliere, la cui procedura di pubblicazione non è stata completata con l'inserimento in SIGP (sebbene a suo tempo contabilizzate ai fini del pagamento ai giudici);
- in tal caso sarà annotata in SIGP, come data di deposito della sentenza e di pubblicazione, quella di inserimento nel suddetto sistema informatico, a garanzia del diritto di difesa della controparte.

Il gruppo di lavoro di supporto, di cui alla Convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Roma,



procederà con la pubblicazione delle sentenze in arretrato, come segue:

- n. 2 unità; sentenze O.S. A.;
- n. 1 unità (Sig.ra (omissis) che ha già maturato precedente esperienza nel servizio pubblicazione sentenze presso quest'Ufficio, per la quale è stata chiesta, a tal fine, l'attivazione dell'utenza fisco-online): sentenze ordinarie fino ad esaurimento (prive di depositato, da acquisire dal cancelliere della Sezione in turnazione) e poi O.S. A.

Il personale di cancelleria in indirizzo si atterrà alle presenti disposizioni verificando che vengano correttamente applicate dal personale esterno di supporto alle cancellerie per la parte di loro interesse.

Il presente provvedimento entra in vigore il 10 dicembre 2014, tranne che per la -lavorazione delle sentenze ordinarie in arretrato, assegnata alla Sig.ra (omissis), che verrà avviata il 16 dicembre 2014, dovendosi organizzare una nuova turnazione del personale per il depositato del cancelliere sulle suddette sentenze”.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data (omissis), la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dall'Avv. (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con il quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha disposto nei suoi confronti la sospensione a tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi dovuti.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio delibera di non costituirsi.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

– Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce in merito alla richiesta di un contributo per l'importo di euro (omissis), presentata dagli Avv.ti (omissis) per conto (omissis), quale quota di partecipazione al VI° Campionato Europeo di Calcio per Avvocati Eurolawyers over 35, che si svolgerà a Malta dal 27 al 31 maggio 2015.

Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce, altresì, sulla richiesta dei medesimi che sia concesso (omissis), l'utilizzo gratuito del logo e della denominazione “Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma”, per partecipare alla competizione in qualità di rappresentanti del Foro di Roma.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza.

– Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica di aver elaborato lo “Schema di Regolamento di amministrazione, contabilità, bilancio e controllo” dell'Ordine degli Avvocati di Roma, di cui al seguente testo:

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO

PREMESSA



Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma,

visto l'art. 24, comma 3, L. 247/2012, che prevede che gli Ordini Circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, [...] dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, [...] finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti;

visto l'art. 1, paragrafo 9, terzo comma della Direttiva CE 2004/18, che stabilisce che un ente costituisce un organismo pubblico soggetto alle disposizioni della direttiva allorché ricorrano, cumulativamente tre condizioni: - che tale ente sia stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (lett. a), che esso sia dotato di personalità giuridica (lett. b), e che la sua attività sia finanziata, in modo maggioritario dall'autorità pubblica, oppure che la sua gestione sia soggetta al controllo di quest'ultima, oppure ancora che più della metà dei membri del suo organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia designata dall'autorità pubblica (lett. c);

vista la sentenza 21226/2011 della Cassazione, che ha ritenuto "incontestata la circostanza che gli ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico", sicché "non è dato comprendere quale possa essere l'interesse dello Stato (che giustificerebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione al semplice fine di accertare la rispondenza tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti";

vista la sentenza n. 199/2013, con la quale la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale del Veneto, ha negato la propria giurisdizione in materia di c.d. danno erariale per quanto attiene agli ordini professionali, e richiamata l'ampia motivazione del provvedimento, per il quale "*l'evoluzione della giurisdizione contabile in senso sempre più marcatamente oggettivo, caratterizzata dalla non esaustività del rapporto di servizio quale presupposto per l'incardinamento della giurisdizione contabile e dalla sostituzione di detto criterio di collegamento con quello oggettivo della natura pubblica delle risorse finanziarie utilizzate, se da un lato ha comportato l'estensione della potestas iudicandi a fattispecie prima escluse in base al rigoroso criterio soggettivo della natura pubblica dell'agente (si pensi ai privati destinatari di fondi pubblici mal gestiti o distratti per altri scopi), dall'altro non può non comportare, a contrariis e per coerenza, il disconoscimento della giurisdizione contabile a favore della giurisdizione ordinaria in casi in cui, pur a fronte della natura e delle finalità pubbliche dell'ente, manchino risorse pubbliche da gestire*";

ritenuto che l'art. 24 della L. 247/2012 attribuisce all'Ordine degli Avvocati autonomia regolamentare; ritenuto inapplicabile il D.L. 16/2012 (convertito con modifiche con la L. 44/2012).

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 Definizioni e denominazioni

Nel presente regolamento si intendono per:

- a) "Consiglio, Presidente, Consigliere Segretario e Consigliere Tesoriere": gli organi istituzionali previsti dalle norme sull'ordinamento professionale;
- b) "costo": la causa economica dell'uscita finanziaria sopportata per acquisire un fattore produttivo, ovvero il fatto di gestione che incide negativamente sul patrimonio dell'Ente;



- c) “Ente”: l’Ordine degli Avvocati di Roma, inteso come ente pubblico non economico su base associativa e dotato di autonoma personalità giuridica pubblica;
- d) “organi di vertice”: sono gli organi che definiscono le scelte strategiche e le politiche dell’Ente, nonché decidono in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’intera attività. Essi sono costituiti dall’Assemblea degli iscritti, dal Consiglio, inteso come organo collegiale, dal Presidente e dal Consigliere Tesoriere, per delega del Presidente, così come identificati dalle norme e disposizioni afferenti l’ordinamento professionale degli Avvocati;
- e) preposto/titolare del centro di responsabilità: un dirigente e/o un funzionario cui è affidato un centro di responsabilità;
- f) “ricavo/provento”: la causa economica dell’entrata finanziaria e non, ottenuta per lo svolgimento dell’attività istituzionale ovvero l’accadimento di gestione che incide positivamente sul patrimonio dell’Ente;
- g) “risultato di amministrazione”: somma algebrica tra ricavi e costi, coincidente con la somma algebrica tra attività e passività; se il saldo è di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato costituisce, rispettivamente, avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione;
- h) “servizi amministrativi”: ufficio di ragioneria, ufficio di bilancio, servizio finanziario o servizio analogo cui è affidata la gestione contabile dell’Ente ed il cui titolare è responsabile della relativa regolarità; in assenza di uno specifico titolare dei servizi amministrativi le relative responsabilità sono assunte dal Consigliere Tesoriere che, previa delibera del Consiglio, ha la facoltà di avvalersi di specifiche professionalità esterne all’Ente.

ARTICOLO 2

Finalità

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
2. Il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale, indicando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli finalizzato a garantire il buon andamento dell’attività amministrativa.
3. Alla contabilità dell’Ordine degli Avvocati non si applicano le disposizioni della L. 21 marzo 1958, n. 259, la L. 14 gennaio 1994 n. 20, la L. n. 94/1997, la L. 196/2009, il D.Lgs 91/2011 ed il D.L. 16/2012, convertito con modifiche con la L. 44/2012 né il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97, ed ogni norma concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici.

ARTICOLO 3

Adeguamenti e aggiornamenti del regolamento

Spetta al Consiglio apportare tutti gli aggiornamenti al presente regolamento che conferiscano efficienza e trasparenza all’amministrazione e alla gestione contabile dell’Ente, prevedendo, congiuntamente o disgiuntamente, una eventuale articolazione in più centri di responsabilità e centri di costo/provento.



ARTICOLO 4

Competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di gestione

1. In armonia con l'ordinamento normativo ed organizzativo dell'Ente i soggetti preposti alla programmazione, all'adozione e all'attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile sono:
 - a) il Consiglio, il Presidente ed il Consigliere Tesoriere per le competenze in materia di programmazione ed indirizzo, nonché per quanto ad essi espressamente riservato con atto normativo o regolamentare;
 - b) il Consigliere Tesoriere per le competenze inerenti l'attività gestionale dell'Ente ed il coordinamento operativo, finanziario e tecnico degli uffici. Egli, inoltre, cura, con l'ausilio del Responsabile amministrativo, la gestione di cassa.
2. Il Responsabile amministrativo, o un suo delegato, verifica la regolarità contabile del documento da liquidare.
3. I dipendenti preposti alla gestione delle entrate curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.

TITOLO II

PREVISIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE

CAPO I

I DOCUMENTI DI PREVISIONE

ARTICOLO 5

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione viene svolta sulla base dei dati contenuti nel bilancio annuale di previsione composto dal preventivo economico, decisionale e gestionale, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato A.

ARTICOLO 6

Criteri di formazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è predisposto dal Consigliere Tesoriere con il supporto, ove esistenti, del Dirigente e del funzionario responsabile dei servizi amministrativi, ed è deliberato entro il 30 giugno di ogni anno dal Consiglio contestualmente all'approvazione del rendiconto generale consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio di previsione è sottoposto ad approvazione dell'Assemblea Ordinaria annuale degli iscritti in base all'art. 27 c. 1 della Legge 247/2012.
2. Il bilancio di previsione è sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea degli iscritti, accompagnato dalla:
 - a) relazione del Presidente contenente, fra l'altro, le linee programmatiche e di sviluppo dell'Ente per l'anno successivo, gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che si intendono attuare in termini di servizi e prestazioni;



- b) relazione del Consigliere Tesoriere, contenente le informazioni atte a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio;
3. La relazione del Collegio dei Revisori deve essere disponibile almeno sette giorni prima della data di convocazione dell'assemblea degli iscritti.

ARTICOLO 7

Contenuto del preventivo economico

1. Il preventivo economico è formulato in termini di competenza.
2. Per ciascuna voce del preventivo economico sono indicate i valori positivi che si prevede di accertare e riscuotere e gli oneri che si prevede di sostenere nell'esercizio di pertinenza.

ARTICOLO 8

Unità, integrità ed universalità del bilancio

1. La gestione economica e finanziaria dell'Ente è unica, come unico è il suo bilancio. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle uscite, fatte salve le entrate a destinazione vincolata per legge, delibera consiliare o qualsiasi altro atto o provvedimento autoritativo.
2. Tutte le entrate e tutte le uscite debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative uscite o entrate.

ARTICOLO 9

Veridicità e pubblicità del bilancio

1. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi:
 - a) della veridicità;
 - b) della correttezza nel rispetto delle norme e del presente regolamento;
 - c) della coerenza fra la previsione e i documenti accompagnatori, il consuntivo dell'esercizio precedente e ogni altra delibera di Consiglio che incida sui prevedibili flussi di entrata e di uscita futuri;
 - d) della attendibilità delle previsioni sostenute da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.
2. Il bilancio deliberato è disponibile presso la sede dell'Ente e, dopo la sua approvazione, viene pubblicato sul sito internet dell'Ente.

ARTICOLO 10

Equilibri della gestione

1. La differenza fra la previsione delle entrate correnti e quella delle uscite correnti non può mai essere negativa. Nel corso della gestione, il Consiglio, mediante variazione di bilancio, procede alla copertura dell'eventuale differenza negativa anche con l'utilizzo di eventuali riserve o fondi disponibili esistenti nel patrimonio dell'Ente.

CAPO II

LA GESTIONE DEL BILANCIO

ARTICOLO 11

Le fasi delle entrate



1. La gestione delle entrate segue le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

ARTICOLO 12

Accertamento delle entrate

1. L'entrata è accertata quando l'Ente, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, nonché fissa la relativa scadenza.
2. L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione alla competente voce del conto economico.
3. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono crediti, i quali sono compresi fra le attività dello stato patrimoniale.

ARTICOLO 13

Riscossione delle entrate

1. Le entrate per contribuzioni obbligatorie sono riscosse tramite degli ordinari strumenti di incasso (M.a.V, Bonifico Bancario, ecc).
2. Eventuali somme pervenute direttamente all'Ente, devono essere annotate in un apposito registro cronologico di cassa e versate all'istituto bancario presso il quale è acceso il conto corrente destinato all'entrata non incassata, non oltre tre giorni dalla data di incasso.

ARTICOLO 14

Vigilanza sulla gestione delle entrate

1. Il Consigliere Tesoriere e il responsabile dei servizi amministrativi, vigilano sulla gestione delle entrate nei rispetto delle loro attribuzioni di cui agli articoli 1 e 4.
2. Le entrate derivanti dalle quote associative sono sottoposte anche alla vigilanza del Consigliere segretario.

ARTICOLO 15

Le fasi delle uscite

1. La gestione delle uscite segue le fasi delle previsioni di spesa, della liquidazione e del pagamento.

ARTICOLO 16

Previsione di spesa

1. Formano previsione di spesa di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Ente a soggetti determinati, in base alla legge, a contratto, ad ordinativo scritto o ad altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base ad atti approvati dai competenti organi, sempre che la relativa obbligazione giuridica si perfezioni entro il termine dell'esercizio di riferimento.

ARTICOLO 17

Liquidazione e Pagamento

1. Con la liquidazione, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto di acquisto del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.



2. La liquidazione compete al Consigliere Tesoriere.
3. Il pagamento è ordinato, entro i limiti delle disponibilità di cassa, mediante l'emissione di ordini di pagamento, numerati in ordine progressivo.
4. Gli ordini di pagamento sono firmati dal Consigliere Tesoriere ovvero da chi legittimamente lo sostituisce, e devono indicare:
 - a) gli estremi anagrafici o la denominazione sociale del creditore;
 - b) la causale del pagamento;
 - c) l'importo in cifre e in lettere;
 - d) la data di emissione.

ARTICOLO 18

Documentazione degli ordini di pagamento

1. Ogni ordine di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.
2. La documentazione della spesa è allegata all'ordine di pagamento anche successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.
3. Si possono emettere ordini di pagamento collettivi a favore di soggetti terzi, distintamente individuati e ordini di pagamento -cumulativi nel caso in cui si tratti di somme, distintamente individuate, per le quali unico è l'originario avente diritto.

CAPO III

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

ARTICOLO 19

Rendiconto generale

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale deliberato dal Consiglio, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla relazione del Tesoriere e dalla relazione del Presidente.
2. Il rendiconto generale, deliberato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea degli iscritti. Il rendiconto generale è sottoposto, per l'approvazione, all'Assemblea Ordinaria annuale degli iscritti entro il 30 giugno di ogni anno.
3. La relazione del Collegio dei Revisori, da allegare al rendiconto generale, deve essere disponibile almeno sette giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea degli iscritti e deve contenere, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, il confronto del bilancio di previsione con i dati rendicontati, nonché le valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.

ARTICOLO 20

Struttura del conto economico e dello stato patrimoniale

1. Per la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale si applicano le disposizioni degli articoli da 2423 a 2426 del codice civile.



2. Il conto economico, redatto nella forma prevista dall'Allegato B deve esporre risultati economici conseguiti durante l'esercizio
3. Lo stato patrimoniale, redatto nella forma prevista dall'Allegato C, deve indicare la consistenza degli e-lementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio.
4. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico e dello stato patrimoniale.

ARTICOLO 21

Relazione del Tesoriere

1. La Relazione del Tesoriere (o Consigliere Tesoriere) è un documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell'Ente nei suoi settori operativi nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e contiene ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.
2. Nella relazione devono in ogni caso risultare:
 - l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive;
 - le variazioni alle previsioni intervenute in corso d'anno, comprendendo l'eventuale l'utilizzazione delle riserve e dei fondi disponibili;
 - la destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
 - la composizione delle disponibilità liquide;
 - i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza.

ARTICOLO 22

Relazione del Presidente

La relazione del Presidente pone in evidenza i risultati conseguiti per ciascun esercizio, nonché notizie sui principali avvenimenti accaduti durante l'esercizio e su quelli prospettati per l'esercizio successivo.

TITOLO III

GESTIONE PATRIMONIALE

ARTICOLO 23

Beni

1. I beni dell'Ente si distinguono in materiali ed immateriali e sono valutati secondo le norme del codice civile.
2. I beni materiali, immobili e mobili, sono descritti in appositi registri.

ARTICOLO 24

Inventario dei beni immobili

1. Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare:
 - a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e l'ufficio od organo cui sono affidati;
 - b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
 - c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono eventualmente gravati;



- d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
- e) gli eventuali redditi.

ARTICOLO 25

Inventario beni mobili

1. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
- b) il luogo in cui si trovano;
- c) la quantità o il numero;
- d) la classificazione sullo stato d'uso;
- e) il valore d'acquisto.

2. L'inventario del materiale bibliografico è costituito da appositi registri cronologici o da schedari tenuti da impiegati all'uopo incaricati.

3. La cancellazione degli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdite, deterioramenti, cessioni o altri motivi è disposta dal Consiglio sulla base di motivata proposta del Consigliere Tesoriere ovvero del Responsabile amministrativo.

TITOLO IV

SCRITTURE CONTABILI

ARTICOLO 26

Sistema di scritture

1. Le scritture contabili dell'Ente seguono il sistema economico-patrimoniale e del Codice Civile.

2. Le scritture economico-patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio ed il relativo risultato economico d'esercizio.

ARTICOLO 27

Registri contabili

1. L'Ente dovrà tenere le seguenti scritture:

- registri Iva;
- il giornale cronologico delle operazioni d'esercizio e le altre scritture contabili previste dagli artt. 2214 e seguenti del codice civile;
- i registri degli inventari dei beni, di cui al titolo III.

TITOLO V

SISTEMA DI CONTROLLO

ARTICOLO 28

Composizione e funzionamento del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori, così come stabilito dall'articolo 31 della Legge 247/2012, è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, nominati dal Presidente del Tribunale tra gli Avvocati iscritti



nel registro dei revisori legali, fatte salve le ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile, per ratio e logicità applicabile al Collegio dei Revisori.

2. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni. I revisori possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

3. Il Collegio dei Revisori verifica la regolarità della gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio. Redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

ARTICOLO 29

Funzioni dell'organo di revisione

1. Il Collegio dei Revisori svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il Consiglio secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento;
- b) redige pareri sulle proposte di bilancio di previsione e sui documenti allegati nonché sulla regolarità amministrativo-contabile delle variazioni di bilancio. Nei pareri sono suggerite al Consiglio tutte le misure atte ad assicurare la congruità, la coerenza e l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori e il Consiglio è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dal Collegio dei Revisori;
- c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria economica e patrimoniale della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità, e sull'esazione dei contributi ex l. 292/1978;
- d) redige la relazione sul bilancio di previsione;
- e) redige la relazione sul rendiconto generale contenente l'attestazione sulla corrispondenza alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- f) riferisce al Consiglio su gravi irregolarità amministrative e contabili, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- g) verifiche trimestrali di cassa.

TITOLO VI NORMA FINALE

ARTICOLO 30 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio. In particolare gli schemi di bilancio di cui agli allegati saranno già utilizzati nella redazione del rendiconto dell'esercizio in corso alla data di approvazione del presente regolamento.

ALLEGATI

- A)** Schema di bilancio annuale di previsione composto dal preventivo economico, decisionale e gestionale;
- B)** Schema di conto economico;
- C)** Schema di stato patrimoniale.



Il Consigliere (omissis) dichiara che il testo del regolamento andasse fatto conoscere con congruo anticipo a tutti i Consiglieri per poterlo esaminare e fare le proprie osservazioni.

Il Consigliere (omissis) si associa e rileva che non è all'ordine del giorno.

Si associa anche il Consigliere (omissis).

Il Consiglio, a maggioranza, approva il Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale nella Sezione dedicata ai Regolamenti.

Piano anticorruzione: discussione e deliberazioni conseguenti

– Il Presidente Vaglio ricorda che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha reso pubblica il 21 ottobre 2014 la sua delibera n. 145/2014, avente ad oggetto l'applicazione agli Ordini e ai Collegi professionali della Legge n. 190/2012 e dei decreti delegati, in forza dell'art. 1 co. II D.L. 165/2001). Secondo l'interpretazione dell'Autorità, i suddetti Enti dovrebbero tra l'altro predisporre il piano triennale di prevenzione della corruzione, il piano triennale della trasparenza, approvare propri codici etici di comportamento e procedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione: adempimenti per i quali è previsto il termine del 15 dicembre di ogni anno, termine poi prorogato al 31 dicembre 2014.

Il Consiglio Nazionale Forense, ritenendo da sempre non applicabili allo stesso Consiglio e agli Ordini forensi tali disposizioni, ha deliberato di impugnare davanti al Giudice Amministrativo la suddetta delibera ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha aderito al ricorso.

Il Presidente Vaglio riferisce che, nel frattempo, l'Ordine degli Avvocati di Padova, in ossequio a quanto disposto dall'A.N.A.C. con provvedimento del 21 ottobre 2014, ha elaborato una prima bozza del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC 2014-2016) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI 2014-2016), che lo stesso Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio per un eventuale recepimento anche da parte dell'Ordine di Roma.

Il Consiglio suggerisce di verificare se tra i dipendenti dell'Ordine ci sia un professionista idonea a svolgere la funzione richiesta dall'Autorità.

Il Consiglio delibera di delegare gli Avv.ti (omissis) a predisporre il piano triennale anticorruzione e trasparenza, ritenuto che, nonostante sia stato presentato ricorso al Tar, è opportuno adeguarsi alla delibera dell'Anticorruzione senza peraltro prestare acquiescenza alla stessa.

Approvazione del verbale n. 46 dell'adunanza del 4 dicembre 2014

- Il Consigliere (omissis), letta la parte del verbale – oggi in approvazione n. 46 - relativamente alla questione incarichi Tribunale, prende atto –anzitutto– che l'Avv. Vaglio non intende comunicare se Esso Avv. Vaglio, dopo la nomina a Presidente Marzo 2012, abbia avuto incarichi arbitrari e/o varie. Esso Avv. Vaglio si limita a dire che ha avuto molti incarichi da Presidente e/o Arbitro sin dal 1990 – buon per lui.

Il Consigliere (omissis) si rammarica poi della dichiarazione del Consigliere (omissis) che essendo noto penalista non si occupa certamente di diritto civile e/o fallimentare.

Il Consigliere (omissis) con riferimento alla comunicazione del Presidente Vaglio (verbale n. 46/2014 punto 2), invita formalmente, prima di procedere alla pubblicazione di indicazioni errate, di effettuare le opportune verifiche.



Il Consigliere (omissis) precisa che l'unico incarico, di modestissimo valore, risale al periodo in cui non ERA Consigliere dell'Ordine (Presidente (omissis)).

Il Presidente Vaglio specifica al Consigliere (omissis) di avere riferito al Consiglio unicamente quanto dichiarato dal Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Mario Bresciano, il quale è stato preciso nell'indicare che il Presidente f.f. Dott. (omissis) ha assegnato al Consigliere (omissis) il procedimento RG (omissis). In ogni caso per evitare qualsiasi polemica propone al Consiglio di omettere nel verbale che sarà pubblicato nella pagina "Trasparenza" la parte dello stesso che si riferisce a tale incarico, finché la vicenda non sarà chiarita da parte del Presidente Bresciano.

Il Consigliere (omissis), inoltre, letta la delibera richiamata dal Presidente, rileva che nessuna comunicazione è stata fatta con riferimento al periodo in cui il Consigliere (omissis) ha svolto le funzioni di (omissis) e (omissis) delle (omissis).

Il Consigliere (omissis) invita il Presidente a mettere a disposizione del Consiglio la documentazione ed il fascicolo relativo alla questione delle (omissis) evidenziati dal Sindaco (omissis) riguardanti due avvocati oggetto di ampia comunicazione alla stampa.

Il Consigliere (omissis) comunica al Consigliere (omissis) che la (omissis) è di proprietà di tre soci, uno dei soci ha indicato lo scrivente come Consigliere di amministrazione nell'anno (omissis) e successivamente il (omissis) ha ordinato la revoca dall'incarico.

Pertanto, l'invito del Consigliere (omissis) è totalmente inconferente.

Il Consiglio delibera di omettere nel verbale che sarà pubblicato nella pagina "Trasparenza" la parte dello stesso che si riferisce all'incarico conferito al Consigliere (omissis), delegando il Presidente a chiedere chiarimenti al Presidente Bresciano.

Adeguamento della Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando" all'art. 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 3/2014: discussione e deliberazioni conseguenti

– Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Bolognesi riferiscono al Consiglio la necessità di adeguare l'organizzazione ed i mezzi a disposizione della Scuola Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, alle disposizioni della nuova legge professionale e, segnatamente, dell'art. 43, comma 1, della L.247/12, laddove è previsto che il tirocinio, oltre che nella pratica presso uno studio professionale, "*... consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo di formazione non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge*"; ma anche al Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n.3 del 20 giugno 2014, il quale disciplina, ai sensi dell'art.29, comma 1, lett. c) della L.247/12, "le modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi da parte dei Consigli dell'Ordine circondariale".

All'art. 2 del Regolamento CNF n.3 del 20 giugno 2014 è prevista l'Istituzione delle Scuole Forensi ed al primo comma è previsto che "*Uno o più Ordini circondariali*" possono istituire "*tramite Fondazioni e Associazioni all'uopo promosse e istituite dagli stessi, anche ai sensi dell'art.40 della legge professionale, Scuole Forensi per l'esercizio delle competenze attribuite dalla legge, nel rispetto del presente regolamento*". Il secondo comma dispone che "*Qualora le Scuole forensi siano istituite in convenzione tra più Ordini, i costi per il relativo funzionamento sono ripartiti secondo i criteri di cui all'art.4, comma 2 del presente regolamento*". E' previsto infine, al terzo comma, che



“La Scuola Forense ha sede presso l’Ordine che l’ha istituita. Qualora la Scuola sia istituita in convenzione tra più Ordini, la sede è determinata di comune accordo in sede di stipula della convenzione”.

Il Regolamento indica, inoltre, le *“competenze delle Scuole forensi”*, anche ai sensi dell’art.43 della legge 247/12, che si estendono ben oltre l’organizzazione dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, di cui all’art.43 della legge professionale. La Scuola Forense dovrà essere impegnata anche nei *“percorsi formativi finalizzati all’acquisizione del titolo di specialista, di cui all’art.9, comma 3, della legge professionale”*, attraverso convenzioni stipulate tra gli Ordini circondariali e i dipartimenti di giurisprudenza *“che possono prevedere il coinvolgimento delle Scuole forensi nell’organizzazione dei suddetti percorsi, nel rispetto del decreto ministeriale di cui all’art.9, comma 1, della legge professionale”*, che dovrebbe essere emanato nei prossimi giorni.

Ed ancora, nell’emanato regolamento n.5 del 16 luglio 2014, che disciplina i corsi e gli esami per accedere all’albo degli avvocati cassazionisti, l’art.7 prevede che una parte dei corsi (non inferiore ad un terzo e preferibilmente nell’ambito del modulo specialistico di cui all’art. 6, comma 5) che saranno attivati nel 2016 e che si svolgeranno a Roma, potrà tenersi presso gli Ordini distrettuali.

Tutte le predette nuove attività formative, per conseguire il titolo di specialista o per il conseguimento del titolo di avvocato cassazionista, da curare in via diretta o attraverso convenzioni con le Università - con esclusione delle attività di formazione continua volte all’aggiornamento professionale dei Colleghi di cui al recente Regolamento CNF n.6/14, che ai sensi dell’art.3, comma 2, lett. b del regolamento n. 3 del 20 giugno 2014 altri Ordini potranno affidare alle Scuole Forensi, ma che il nostro Ordine continuerà a gestire conservando la struttura e la tradizione del Centro Studi - prevedono l’impegno diretto di un’istituenda Scuola Forense che sia *“dotata di risorse economiche adeguate al fine di garantire un’offerta formativa adeguata e competitiva”* (art.4 del Regolamento), che abbia propri Organi (art.5), che abbia regole chiare di accesso e curi la scelta dei docenti, con l’obiettivo di assicurare una maggiore fruizione dell’offerta formativa, prevedendo anche, in sede di organizzazione dei corsi, modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici (art.6). Sull’organizzazione, sul corretto funzionamento della Scuola Forense e sulla qualità dell’offerta formativa vigila la Scuola Superiore dell’Avvocatura (art.7).

Come è noto la Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” è rinata, in ambito consiliare, dalle ceneri dell’esperienza della Scuola Forense del Lazio (conclusasi nell’ormai lontano 2001 in ragione dell’istituzione di altre Scuole degli Ordini del Distretto e del mancato pagamento dei contributi convenuti), quale dipartimento del Consiglio dell’Ordine e denominata dapprima Scuola Forense Romana (delibera del 24 maggio 2001) e successivamente Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” (delibera del 5 marzo 2002).

E’ opinione diffusa tra i Colleghi e discenti della Scuola che nell’ultimo triennio, 2012/2014, la Scuola del nostro Ordine si è andata affermando per la continuità e la qualità della didattica, consentendo ad oltre 600 giovani di formarsi gratuitamente grazie all’impegno di decine di Colleghi, che gratuitamente hanno servito l’Istituzione e che sono stati coordinati egregiamente, oltre che dal Consigliere Bolognesi, dagli Avvocati Emanuele Ruggeri, Francesco Miraglia, Luigi Antonio Paolo Panella, Stefano Cherti e Dario Farace.

Nel ringraziarli per l’eccellente lavoro svolto, che ha restituito prestigio alla nostra Scuola Forense consentendo di porre le basi per la proposta odierna, il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Bolognesi propongono di dare immediata



attuazione alle disposizioni di legge ed al Regolamento n.3 del 20 giugno 2014 istituendo la "Fondazione Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando", detta anche "Scuola per l'Avvocatura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma", che con decorrenza 1° gennaio 2015 svolgerà tutte le attività già svolte nell'ultimo triennio (comprese iniziative di aggiornamento professionale per gli avvocati, anche in collaborazione con le numerose Università romane o Associazioni Forensi) dalla Scuola Forense consiliare come da bozza di Statuto allegata.

La Fondazione avrà sede presso il Consiglio dell'Ordine, i corsi (certamente quelli per i praticanti) continueranno a svolgersi nell'Aula Avvocati ed il Consiglio contribuirà, a norma dell'art.4, comma 3, del Regolamento, anche "mettendo a disposizione delle attività formative personale, locali, biblioteche e risorse informatiche".

In occasione dell'istituzione della Fondazione sarà prevista l'erogazione da parte del Consiglio dell'Ordine di un contributo annuale che, per l'anno 2015, potrebbe essere di importo pari a 50.000 euro, anziché 22.000 euro come nell'anno corrente.

Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Bolognesi chiedono al Consiglio di provvedere nel senso indicato, con delibera immediatamente esecutiva, in considerazione dell'esigenza di rispettare il termine indicato dall'art.8 per adeguare le Scuole Forensi alle previsioni del Regolamento; tenuto conto della già intervenuta attuazione nella maggior parte delle Scuole istituite (ben 23 delle 30 Scuole che hanno risposto ai questionari della Scuola Superiore dell'Avvocatura prima di convenire a Roma alla Conferenza Nazionale delle Scuole Forensi, organizzata il 9 febbraio 2013 in quest'Aula, erano già costituite quali Fondazioni); ed anche in ragione dell'imminenza dell'inizio del "nuovo corso" di formazione dei praticanti avvocati, intendendo il Consiglio dell'Ordine di Roma garantire un'offerta adeguata (diretta o in convenzione) alle domande degli iscritti all'apposito registro che deriveranno dall'imminente regime di obbligatorietà della frequenza.

Il Consiglio approva e delega il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti a costituire, tramite atto notarile, la "Fondazione Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando" detta anche "Scuola per l'Avvocatura dell'Ordine degli Avvocati di Roma", dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere (omissis), con riferimento all'assegnazione del voto elettronico fatto alla precedente adunanza ribadisce che non è stata messa a disposizione dei Consiglieri la offerta della (omissis). e chiede ancora una volta copia dell'unica offerta pervenuta.

Il Presidente Vaglio, rilevato che tutta la documentazione richiesta è stata messa a disposizione dei Consiglieri all'adunanza del (omissis), suggerisce al Consigliere (omissis) di proporre istanza di accesso agli atti al responsabile del procedimento, cioè al Consigliere Segretario.

Il Consiglio prende atto.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)
(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)



(omissis)

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) – audizione per eventuale sospensione cautelare ex art. 43 L.P.

(omissis)

Comunicazioni dei Consiglieri

– Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, segnala da parte dell'Avvocato Aldo Maccaroni una proposta di convenzione teatrale per lo spettacolo di Enrico Montesano dal titolo: “C'è qualche cosa in te ...” che andrà in scena al Teatro Sistina, dal 13 al 25 gennaio 2015, da diffondere ai colleghi.

Il Consiglio autorizza la pubblicazione sul sito istituzionale.

– Il Consigliere Minghelli, quale Delegato al Progetto di Magistratura Onoraria, presenta un volantino FEDER.M.O.T. relativo all'astensione dalle udienze dei P.M. e dei Giudici Onorari dal 9 al 13 dicembre p.v. contro lo smantellamento della giustizia penale attuato con la depenalizzazione di reati di grandissimo rilievo e allarme sociale.

Il Consiglio esprime solidarietà, in considerazione delle ragioni di tutela dell'Ordinamento penale portate avanti dalla FEDER.M.O.T.

Audizione Avv. (omissis) – parere n. (omissis)

(omissis)

Audizione Avv. (omissis) – parere n. (omissis)

(omissis)

Audizione Avv. (omissis) – parere n. (omissis)

(omissis)

Pratiche disciplinari

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Bruni riferisce sulla pratica n. (omissis) instaurata nei confronti dell'Avv. (omissis), a seguito della comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) pervenuta in data (omissis), prot. n. (omissis), di apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- vista la comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), pervenuta in data (omissis), prot. n. (omissis), con la quale si comunica che in data (omissis) è stata irrogata la sanzione disciplinare dell'avvertimento e che a seguito di ricorso dell'Avv. (omissis) detta sanzione è stata riformata dal Consiglio Nazionale Forense che in accoglimento del ricorso ha prosciolti l'incolpata;
- prende atto e pone agli atti la pratica n. (omissis).



Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla pratica n. (omissis) instaurata nei confronti dell'Avv. (omissis), Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), a seguito della comunicazione dello stesso riferita nell'adunanza del (omissis), di apertura di procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis).

Il Consiglio

- vista la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), agli atti del fascicolo, con la quale lo stesso Ordine delibera di assolvere l'incolpato dall'addebito ascrittogli;
- prende atto e pone agli atti la pratica n. (omissis).

Pareri su note di onorari

Tentativo di conciliazione n. (omissis) - Avv. (omissis) e Avv. (omissis)

- Il Consigliere Cassiani relaziona sul tentativo di conciliazione n. (omissis) degli Avv.ti (omissis) con le Società: (omissis).

Il Consiglio manda all'Ufficio Disciplina.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 32)

(omissis)

Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario per triennio (n. 12)

(omissis)

Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario per superamento esame (n. 2)

(omissis)

Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario per riconoscimento del titolo (n. 7)

(omissis)

Passaggio da Elenco Speciale "Professori Universitari" a Albo ordinario (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 25)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per trasferimento (n. 1)

(omissis)



Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 4)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 14)

(omissis)

Reiscrizioni praticanti abilitati (n. 2)

(omissis)

Abilitazioni (n. 3)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 11)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n. 2)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 5) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 10 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione COLLEGANZA FORENSE dell'evento "*Disciplina, formazione e responsabilità dell'avvocato*", che si svolgerà il 13 gennaio 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 11 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi dell'evento "*Le novità su deontologia e ordinamento forense*", che si svolgerà il 19 dicembre 2014, della durata di tre ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.



- In data 9 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Previti – Associazione Professionale dell’evento “*Il nuovo codice deontologico forense*”, che si svolgerà il 17 dicembre 2014, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi deontologici per l’evento suindicato.

- In data 10 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera degli Avvocati Amministrativisti dell’evento “*Tavola Rotonda’Regolazione e Appalti nel settore TLC e ICT*”, che si svolgerà il 15 dicembre 2014, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 11 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Amministrativisti – Avv. Giovanni Valeri dell’evento “*Il nuovo piano casa della Regione Lazio – Esame delle novità contenute nella L.R. 10 del 10.11.2014*”, che si svolgerà il 16 dicembre 2014, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 10 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Lipani & Partners dell’evento “*La normativa sui contratti pubblici, fra diritto comunitario e legislazione nazionale – focus sui contratti pubblici di appalto*”, che si svolgerà il 16 gennaio 2015, il 30 gennaio 2015, il 13 febbraio 2015 e il 27 febbraio 2015, della durata complessiva di dodici ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dodici crediti formativi per l’intero evento suindicato.

- In data 10 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Associato Picozzi & Morigi dell’evento “*I fondi strutturali europei*”, che si svolgerà il 19 dicembre 2014, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato.



- In data 4 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Mannocchi & Fioretti dell'evento "*La riforma del processo civile*", che si svolgerà il 18 e il 19 dicembre 2014, della durata complessiva di sei ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sei crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 10 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Lepore Associazione Professionale – Studio Legale Calìo dell'evento "*La prova e il contenzioso bancario – Strategie probatorie e difesa processuale della banca*", che si svolgerà il 22 dicembre 2014, della durata di sei ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sei crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 11 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di "Accademia IUSLAW – Avvocati Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini" dell'evento "*Come notificare usando la pec. Depositare telematicamente le memorie del contenzioso ordinario. Depositare telematicamente N.I.R. ed istanze del processo esecutivo*", che si svolgerà il 18 dicembre 2014, della durata complessiva di tre ore (in tre turni: dalle ore 12.00 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 14.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo per ogni turno.

- In data 9 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'AIAF Lazio dell'evento "*Separazione divorzio – nuove procedure fuori dal processo – nuove procedure del processo esecutivo*", che si svolgerà il 16 dicembre 2014, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 4 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.F. Roma dell'evento "*Notifiche a mezzo pec*", che si svolgerà il 16 dicembre 2014, della durata di due ore (in due sessioni: prima sessione dalle ore 9.30 alle ore 10.30; seconda sessione dalle ore 11.00 alle ore 12.00).

Il Consiglio
(omissis)
delibera



di concedere un credito formativo per ogni sessione.

- In data 10 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione COLLEGANZA FORENSE dell'evento "*Le macropermanenti e le micropermanenti nella R.C.A.: aspetti giuridici e medico legali*", che si svolgerà il 19 dicembre 2014, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 10 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione COLLEGANZA FORENSE dell'evento "*Equitalia: opposizione a cartelle*", che si svolgerà il 7 gennaio 2015, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 10 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione COLLEGANZA FORENSE dell'evento "*Locazione: l'intimazione di sfratto*", che si svolgerà l'8 gennaio 2015, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 10 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione COLLEGANZA FORENSE dell'evento "*Condominio: il recupero dei crediti*", che si svolgerà il 9 gennaio 2015, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 10 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione COLLEGANZA FORENSE dell'evento "*Condominio: impugnative assembleari*", che si svolgerà il 9 gennaio 2015, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.



- In data 10 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione COLLEGANZA FORENSE dell'evento "*RCA: procedure e tabelle*", che si svolgerà il 12 gennaio 2015, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 10 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione COLLEGANZA FORENSE dell'evento "*Mediazione, arbitrato e negoziazione assistita*", che si svolgerà il 13 gennaio 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 11 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Forense IUS AC BONUM dell'evento "*I reati commessi su internet e la responsabilità civile e penale dell'internet provider*", che si svolgerà il 6 febbraio 2015, della durata di cinque ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere cinque crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 11 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SSM – Struttura didattica territoriale di formazione decentrata della Corte di Appello di Roma dell'evento "*La riscossione esattoriale*", che si è svolto il 10 dicembre 2014 della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 11 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ATR – Avvocati della Tavola Rotonda dell'evento "*Percorsi di sviluppo delle competenze trasversali dell'avvocato – Negoziazione e gestione del conflitto*", che si svolgerà il 12 dicembre 2014, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 9 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Elsa – The European Law Students' Association - Roma del Corso "*Legal English Course*", che si svolgerà il 6, il 13 e il 20 marzo 2015, della durata complessiva di dodici ore.



Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dodici crediti formativi per l'intero corso suindicato.

- In data 10 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA Srl dell'evento "*Cause di esclusione e dovere di soccorso istruttorio nelle gare d'appalto dopo il D.L. 90/14 conv. in L. 114/14*", che si svolgerà il 11 e il 12 dicembre 2014, della durata complessiva di tredici ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tredici crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 10 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA Srl dell'evento "*Obblighi informativi delle stazioni appaltanti verso l'Anac-Ex Avcp e osservatorio contratti pubblici*", che si svolgerà il 15 e il 16 dicembre 2014, della durata complessiva di tredici ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tredici crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 10 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA Srl dell'evento "*La dirigenza pubblica e gli incarichi dirigenziali interni ed esterni dopo il D.L. 90/2014 e la L. 190/2012*", che si svolgerà il 16 e il 17 dicembre 2014, della durata complessiva di tredici ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tredici crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 10 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA Srl dell'evento "*Il processo civile dopo le novità introdotte dal D.L. 132/2014*", che si svolgerà il 17 e il 18 dicembre 2014, della durata complessiva di undici ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere undici crediti formativi per l'intero evento suindicato.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. ___) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. ___) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.



Comunicazioni dei Consiglieri

– Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Santini, comunica di avere organizzato un Convegno in Aula Avvocati per il 19 dicembre p.v. dal titolo: **“La famiglia: da isola ad arcipelago? (evoluzione normativa e giurisprudenziale)”** dalle ore 9,30 alle ore 14,30.

Ai partecipanti verranno riconosciuti cinque crediti ordinari ed un credito deontologico.

Porteranno i saluti il Presidente Vaglio e il Consigliere Santini. Introdurrà il medesimo Consigliere Santini che coordinerà l’evento unitamente all’Avv. Pompilia Rossi. I Relatori saranno: l’Avv. Gianni Ballarani “Riforma della filiazione e D.Lgs 154/2013”; l’Avv. Marina Marino “La negoziazione assistita”; la Dott.ssa Silvia Albano “Genitorialità biologica e genitorialità sociale”; la Dott.ssa Monica Velletti “Genitorialità ed omosessualità”; la Dott.ssa Donatella Galterio “Rifiuto del minore e provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria”.

Seguirà una Tavola rotonda alla quale parteciperanno: il Prof. Ugo Sabatello; la Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti; il Prof. Paolo Capri; il Prof. Claudio Bencivenga e la Dott.ssa Maria Rita Consegnati.

Il Consiglio approva.

– Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Santini, comunica che è stata inserita nel Progetto Famiglia e Minori l’Avv. Antonella Lucarelli.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Santini, comunica che è stato organizzato per il giorno 7 gennaio 2015 dalle ore 13,00 alle ore 15,00 nell’Aula Avvocati, un Convegno dal titolo: "La deontologia dell’Avvocato di Famiglia". Sono previsti gli interventi del Presidente, Avv. Mauro Vaglio, del Consigliere, Avv. Matteo Santini, dell’Avv. Pompilia Rossi, dell’Avv. Alessandra Gabbani, dell’Avv. Maria Giovanna De Toma e dell’Avv. Marina Blasi.

Ai partecipanti saranno riconosciuti due crediti formativi di natura deontologica.

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Bolognesi riferisce al Consiglio, a consuntivo delle attività svolte nel corso dell’anno 2014, di aver consegnato a fine corso gli attestati ai giovani che hanno frequentato oltre il 75% delle lezioni che si sono svolte durante l’anno, con un carico complessivo di 182 ore di didattica frontale/seminariale e 9 esercitazioni scritte (pareri ed atti) corrette individualmente (complessivamente circa 1500 elaborati) e con tracce discusse in Aula.

E’ stata formata una graduatoria in base ai voti riportati in tutte le esercitazioni ed i primi quattro saranno premiati con la toga d’onore, come già deliberato, in occasione della Cerimonia del 13 dicembre p.v.

Il Consigliere Bolognesi chiede che l’impegno gratuito dei Docenti e dei Tutors, solo di coloro che risultano aver effettivamente svolto attività didattica in aula ed essersi dedicati alla correzione degli elaborati (complessivamente trentotto Colleghi) possa meritare, come deliberato negli anni passati, un omaggio in testi giuridici (che individualmente potranno acquistare presso le librerie Ciampi e Calabrese) di valore, per ognuno di essi, non superiore a (omissis) euro, utilizzando il budget disponibile per la Scuola Forense per una spesa complessiva stimata in euro (omissis) complessivi.



Chiede, inoltre, che possa essere predisposta, come avviene per tutti i relatori che intervengono nei seminari di aggiornamento professionale, una lettera/attestato di ringraziamento per l'attività svolta a favore della Scuola del Consiglio dell'Ordine e per la formazione dei giovani avvocati.

Il Consigliere Bolognesi comunica, inoltre, di aver incontrato, nelle riunioni del 17 novembre e del 10 dicembre u.s., i Colleghi docenti e coordinatori delle aree civile, penale ed amministrativo e tutti i docenti e tutors della Scuola Forense al fine di programmare la ripresa dell'attività che, dal mese di gennaio 2015, dovrà consentire lo svolgimento della prevista frequenza obbligatoria, ai sensi dell'art.43 della legge professionale forense n.247/12.

E' stato già predisposto il calendario delle lezioni (rispettando il carico formativo previsto dalla nuova normativa in 160 ore) e delle esercitazioni ed individuata la data di presentazione e di inizio delle attività della Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando: lunedì 23 febbraio 2015, dalle ore 12.00 alle 15.00.

Le lezioni si terranno in Aula Avvocati il lunedì ed il mercoledì dalle 12.00 alle 15.00. Le esercitazioni il venerdì mattina dalle 9.00 alle 13.00.

Il corso terminerà il 27 novembre 2015.

La programmazione, su base annuale, è stata già curata con il preciso intento di mettere a disposizione del nuovo Direttore della Scuola Forense un'organizzazione già pronta per iniziare l'attività dell'anno 2015, evitando che l'imminente passaggio elettorale, soprattutto nel primo anno di applicazione del regime di obbligatorietà della frequenza della Scuola, possa causare incertezze o inadempienze rispetto ai nuovi obblighi di legge ed alle disposizioni del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n.3 del 20 giugno 2014 che gravano sul Consiglio dell'Ordine e sulla sua Scuola istituzionale.

Le iscrizioni, da effettuarsi secondo i criteri di accesso dei giovani che, nel silenzio del Regolamento n.3/14, il Consiglio dovrà individuare in apposita delibera da adottarsi nella prossima seduta del 18 dicembre 2014, potranno essere aperte il 26 gennaio 2015 e chiuse il 12 febbraio 2015, per consentire di formare le graduatorie e per informare i giovani ammessi in tempo utile per perfezionare l'iscrizione prima dell'inizio del corso istituzionale.

In relazione al numero di posti disponibili in Aula Avvocati al corso 2015 potranno essere iscritti 200 praticanti avvocati e saranno ammessi solo coloro che potranno sostenere l'esame a dicembre 2015.

Il Consiglio approva.

Pratiche disciplinari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame di (n. 55) proposte di archiviazione e di (n. 8) apertura di procedimento disciplinare.

(omissis)

Varie ed eventuali

- In merito all'invito per l'Avv. (omissis) alla Cerimonia della consegna delle Toghe d'onore ai vincitori della Conferenza dei Giovani Avvocati e della Scuola Forense nonché delle medaglie per i 50/60/70 di professione, il Presidente Vaglio comunica che tale invito è stato inviato all'Avv. (omissis) in quanto già Consigliere dell'Ordine; precisa, quindi, di non aver trasmesso alcun tipo di invito al (omissis), per la grave inimicizia manifestata da tale organismo nei confronti del Consiglio



dell'Ordine degli Avvocati di Roma con l'improvvida ed illegittima richiesta di scioglimento anticipato del Consiglio in carica peraltro puntualmente ignorata dal Ministro competente.

Il Consiglio prende atto e delibera di non dare la parola a nessun rappresentante del (omissis) durante la Cerimonia che si svolgerà sabato 13 dicembre 2014.

- Il Presidente Vaglio comunica che in data odierna è stato depositato il ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione (omissis) dell'Avv. (omissis) avverso il decreto del Ministro della Giustizia 10 novembre 2014 n. 170.

Il Presidente Vaglio propone pertanto al Consiglio di costituirsi in giudizio al fine di rappresentare al Collegio l'attività amministrativa posta in essere dall'Ordine degli Avvocati di Roma circa le prossime elezioni per il rinnovo dei Componenti.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva e nomina difensori gli Avv.ti (omissis), delegando il Presidente a sottoscrivere la relativa procura alle liti.

- Rinvio indizione elezioni Componente Consiglio Nazionale Forense, fissate per il giorno 18 dicembre 2014 alle ore 16,00 presso l'Aula Avvocati

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti riferiscono che gli altri Ordini del Distretto, nonostante alla riunione del Coordinamento dell'Unione degli Ordini del Lazio il Presidente Vaglio avesse indicato la data del 18 dicembre 2014 per procedere tutti contemporaneamente alla votazione per l'elezione dei due componenti del Consiglio Nazionale Forense, non risultano avere fissato detta data per procedere alla detta incombenza. Pertanto propongono di rinviare ad altra adunanza detta elezione.

Il Consiglio delibera di rinviare l'elezione del componente del Consiglio Nazionale Forense all'adunanza del 30 dicembre 2014.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 6) pareri su note di onorari:
(omissis)